



AMAIE S.p.A.



AMAIE SpA - Sanremo



Prot n° 6/2017/6870 Del. 10/10/2017

18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 - <http://www.amaie.it>
e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica)

1) PREMESSE

1.1) Il presente regolamento disciplina la prima applicazione del un "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto dall'art. 6 c.2 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) e dall'art.14 c. 2, 3 e 4 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica) del D.lgs. n°175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) per AMAIE spa.

1.2) La società, salvo diverse prescrizioni impartite dal Comune di Sanremo (ove emanate), ha definire un sistema di monitoraggio sintetico del rischio di crisi di impresa, individuando degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.

2) FINALITA'

2.1) Il presente Regolamento rappresenta uno strumento di prevenzione di potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici in danno dei soci e delle loro società e di trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, prevedendo per l'organo di amministrazione e per quello di controllo degli obblighi di informazione sull'andamento della Società.

2.2) Sono individuati, quindi, gli indicatori che segnalano la presenza di situazioni patologiche significative, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario adottare i provvedimenti previsti dall'art. 14, commi 2 e ss. Del D.lgs. n°175/2016.

3) LA SOGLIA DI ALLARME

3.1) Per "soglia di allarme" si intende il superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole quindi di approfondimento.

3.2) Tale situazione impone un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare: tale apprezzamento deve estendersi anche ad una concreta



AMAIE S.p.A.



18038 Sanremo (IM) - Via Armea 96 - Tel. 0184/5381, Fax 0184/510.847 - <http://www.amaie.it>
e mail: info@amaie.it - PEC: amaie@legalmail.it

valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.)

3.3) Si registra una "soglia di allarme" qualora più di tre dei seguenti indicatori risultino anomali:

- | | |
|--|-------|
| a) oneri finanziari / Risultato operativo: | > 60% |
| b) immobilizzazioni immateriali / Margine lordo: | > 4 |
| c) Debiti finanziari e C.C.S.E. / Margine Lordo: | > 5 |
| d) Immobilizzazioni immateriali / p.netto: | > 50% |
| e) Debiti finanziari e C.C.S.E. / p.netto: | > 2 |

4) COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

4.1) L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

4.2) L'organo di amministrazione verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'auditor interno del sistema di gestione integrata e alla società di revisione.

4.3) L'auditor interno del sistema di gestione integrata vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

4.4) Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2 del D.lgs. n°175/2016.

4.5) L'Assemblea esprime una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove ritrovi profili di rischio, formula, anche ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.lgs. n°175/2016 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2. Del D.lgs. n°175/2016

4.6) Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente
(Ing. Gianluigi Pandotti)

Il Direttore Generale
(D.ssa Angela Ferrari)